

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, nella parte in cui sottraggono al sindacato del giudice amministrativo la tutela annullatoria nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive, lasciando al giudice la possibilità di conoscere la sola domanda risarcitoria.

Corte costituzionale, sentenza 25 giugno 2019, n. 160 – Pres. Lattanzi, Red. de Pretis

Sport – Sanzioni disciplinari diverse da quelle tecniche – Riserva al giudice sportivo – Giurisdizione amministrativa – Tutela solo risarcitoria – Questione infondata di costituzionalità

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, nella parte in cui sottraggono al sindacato del giudice amministrativo la tutela annullatoria nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive incidenti su situazioni giuridicamente rilevanti per l'ordinamento statale, permanendo in capo al giudice dello Stato la sola cognizione della domanda risarcitoria (1).

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal T.a.r. per il Lazio, sez. I-ter, ordinanza 11 ottobre 2017, n. 10171 (in *Foro It.*, 2017, 12, 3, 660, nonché oggetto della News US, in data 23 ottobre 2017, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), con riferimento all'art. 2 d.l. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo. In materia, pertanto, esclusa la tutela ordinaria di annullamento, rimane al giudice amministrativo la sola possibilità di conoscere della domanda risarcitoria (se proposta).

II. – Le questioni sono sorte nel corso del giudizio promosso da un dirigente sportivo tesserato della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) per l'annullamento, previa sospensione e con condanna al risarcimento dei danni, della decisione con cui il Collegio di garanzia dello sport istituito presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), quale organo di giustizia sportiva di ultima istanza, ha confermato l'irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare dell'inibizione per tre anni, disposta dalla Corte federale di

appello della FIGC. Il ricorrente, nel processo principale, ha lamentato l'illegittimità della decisione del Collegio di garanzia dello sport, nella parte in cui non aveva dichiarato estinto il giudizio disciplinare, in violazione dell'art. 34-bis, comma 2, del codice di giustizia sportiva della FIGC (adottato con decreto del commissario *ad acta* della FIGC del 30 luglio 2014 e approvato con deliberazione del presidente del CONI del 31 luglio 2014). La decisione della Corte federale di appello sarebbe stata pronunciata, infatti, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo, previsto dalla citata disposizione a pena di estinzione del procedimento.

Il T.a.r., dopo aver sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, ha, tra l'altro, ritenuto che:

- a) di fronte al potere pubblicistico esercitato dagli organi di giustizia federali e dal CONI, la posizione giuridica del destinatario è qualificabile in termini di interesse legittimo, al quale non può essere negata l'impugnazione di atti e provvedimenti amministrativi dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, pena la violazione degli artt. 103 e 113 Cost.;
- b) emerge la questione connessa all'esclusione della tutela caducatoria innanzi al giudice statale, con conseguente contrasto con l'art. 24 Cost., in combinato disposto con gli stessi artt. 103 e 113 Cost., in quanto la preclusione della tutela annullatoria dinanzi al giudice amministrativo giunge a ledere, comunque, il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale;
- c) non può immaginarsi alcuna equipollenza tra forme di tutela reale e forme di tutela risarcitoria:
 - c1) di fronte all'invalidità di atti amministrativi sta, innanzitutto, il rimedio caducatorio che, attraverso la rimozione dell'atto viziato, consente la restaurazione dell'interesse violato;
 - c2) le misure di carattere risarcitorio, la cui azionabilità è consentita dal nostro ordinamento anche in via autonoma, non potrebbero considerarsi equipollenti.

III. – La Corte costituzionale, dopo aver descritto il quadro normativo di riferimento, ha osservato che:

- d) la questione è già stata esaminata da Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49 (in *Foro it.*, 2011, I, 2602 con nota di PALMIERI, in *Responsabilità civile e previdenza*, fasc. 10, 2011, p. 2003 con nota di PAVON, e in *Giur. cost.* 2011, 1, 664 con nota di MANFREDI e DI TODARO), secondo cui, tra l'altro:
 - d1) la previsione di una diversificata modalità di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi limitata al risarcimento del danno per

equivalente è idonea a scongiurare l'illegittimità costituzionale della norma censurata;

- d2) tale conclusione implica un giudizio di compatibilità costituzionale della esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono irrogate le sanzioni disciplinari che comprende la tutela reale degli interessi legittimi sui quali le sanzioni eventualmente incidano;
 - d3) la mancanza di un giudizio di annullamento non si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 24 Cost. e dagli artt. 103 e 113 Cost. che costituiscono il fondamento costituzionale della tutela demolitoria;
 - d4) nel merito, la normativa contestata mantiene ferma la possibilità, per chi ritenga di essere stato leso nei suoi diritti o interessi legittimi da atti di irrogazione di sanzioni disciplinari, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno;
 - d5) questa forma di tutela per equivalente, per quanto diversa rispetto a quella di annullamento in via generale assegnata al giudice amministrativo, risulta in ogni caso idonea a corrispondere al vincolo costituzionale di necessaria protezione giurisdizionale dell'interesse legittimo;
 - d6) la scelta legislativa è frutto del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo – che trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost. – *“bilanciamento che lo ha indotto [...] ad escludere la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente”* su tale autonomia, mantenendo invece ferma la tutela per equivalente;
- e) la richiamata pronuncia della Corte cost. n. 49 del 2011, considera in modo unitario e sistematico la compatibilità della normativa censurata con gli artt. 24, 103 e 113 Cost. e non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni di infondatezza della questione espresse nella stessa pronuncia, che meritano di essere integralmente confermate;
- f) con riferimento alla natura dell'ordinamento sportivo, che di un ordinamento giuridico presenta i tradizionali caratteri di plurisoggettività, organizzazione e normazione propria:
- f1) nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, anche il sistema dell'organizzazione sportiva trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo (art. 2 Cost.), non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità e che assicurano il diritto di associarsi liberamente (art. 18 Cost.);

- f2) ne discende che eventuali collegamenti con l'ordinamento statale determinati dall'intervento del legislatore statale trovano un limite nel necessario rispetto dei principi e dei diritti costituzionali;
- f3) la regolamentazione statale del sistema sportivo deve dunque mantenersi nei limiti di quanto risulta necessario al bilanciamento dell'autonomia del suo ordinamento con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, tra le quali il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale;
- f4) la tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, se non può comportare un sacrificio completo della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, può tuttavia giustificare scelte legislative che, senza escludere tale protezione, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa non armoniche, come il legislatore ha valutato che fosse, nel caso in esame, la tutela costitutiva;
- f5) il giudice amministrativo può comunque conoscere delle questioni disciplinari che riguardano diritti soggettivi o interessi legittimi, poiché l'esplicita riserva a favore della giustizia sportiva, se esclude il giudizio di annullamento, non intacca tuttavia la facoltà di chi ritenga di essere stato leso nelle sue posizioni soggettive, ivi comprese quelle di interesse legittimo, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno. A tali fini non opera infatti la riserva a favore della giustizia sportiva, davanti alla quale del resto la pretesa risarcitoria non potrebbe essere fatta valere;
- f6) questa scelta interpretativa, costituzionalmente orientata, si fonda su una valutazione di non irragionevolezza del bilanciamento effettuato dal legislatore, che ha escluso la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo e limitato l'intervento stesso alla sola tutela per equivalente di situazioni soggettive coinvolte in questioni nelle quali l'autonomia e la stabilità dei rapporti costituisce di regola dimensione prioritaria rispetto alla tutela reale in forma specifica, per il rilievo che i profili tecnici e disciplinari hanno nell'ambito del mondo sportivo. Ambito nel quale le regole proprie delle varie discipline e delle relative competizioni si sono formate autonomamente secondo gli sviluppi propri dei diversi settori e si connotano normalmente per un forte grado di specifica tecnicità che va per quanto possibile preservato;
- g) non si può aderire alla tesi del carattere costituzionalmente necessitato della tutela demolitoria degli interessi legittimi, in relazione agli artt. 103 e 113 Cost., in quanto:

- g1) se è indiscutibile che i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale espressi dagli artt. 24 e 113 Cost. devono trovare applicazione rigorosa a garanzia delle posizioni giuridiche dei soggetti che ne sono titolari, *“ciò non significa che l’art. 113 Cost., correttamente interpretato sia diretto ad assicurare in ogni caso e incondizionatamente una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile contro l’atto amministrativo, spettando invece al legislatore ordinario un certo spazio di valutazione nel regolarne modi ed efficacia”*;
- g2) il *“secondo comma dell’art. 113 non può essere interpretato senza collegarlo col comma che lo segue immediatamente e che contiene la norma, secondo la quale la legge può determinare quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge medesima. Il che sta a significare che codesta potestà di annullamento non è riconosciuta a tutti indistintamente gli organi di giurisdizione, né è ammessa in tutti i casi, e non produce in tutti i casi i medesimi effetti”*;
- g3) fermo restando, in ogni caso, che, affinché il precetto costituzionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost., possa dirsi rispettato, è comunque indispensabile che la norma di legge che si discosti dal modello accolto in via generale per l’impugnazione degli atti amministrativi, sia improntata a ragionevolezza e adeguatezza;
- h) le limitazioni della tutela giurisdizionale oggetto del giudizio rientrano nel costituzionalmente tollerabile e non sono ignote al sistema normativo:
- h1) si tratta di una scelta che corrisponde a una tecnica di tutela assai diffusa e ritenuta pienamente legittima in vari comparti, come in ambito lavoristico, ove la Corte costituzionale ha riconosciuto che il legislatore ben può, nell’esercizio della sua discrezionalità, prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio – monetario purché tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza;
- h2) l’accertamento incidentale compiuto dal giudice amministrativo sulla legittimità dell’atto non può non essere considerato anche dagli organi dell’ordinamento sportivo;
- i) la citata sentenza Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, non afferma l’equipollenza tra la tutela reale e quella obbligatoria, ma si limita a escludere che la mancanza di un giudizio di annullamento sia di per sé in contrasto con quanto previsto dall’art. 24 Cost., in quanto la disciplina in discussione riconosce all’interessato una diversificata modalità di tutela giurisdizionale.

IV. – Per completezza si segnala quanto segue:

j) sui rapporti fra ordinamento statale e sportivo, sul riparto di giurisdizione e sul risarcimento del danno subito a causa di iniziative delle istituzioni sportive, si segnalano, tra le altre:

- j1) Cass. civ., sez. un., 9 novembre 2018, n. 28652 (in *Foro it.*, 2018, I, 3859, nonché oggetto della News US, in data 5 dicembre 2018, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), secondo cui *"E' inammissibile il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., avverso la sentenza del Consiglio di Stato che affermi la giustiziabilità della pretesa (impugnazione della radiazione inflitta dal giudice sportivo) dinanzi al giudice sportivo anziché al giudice amministrativo"*;
- j2) T.a.r. per il Lazio, sez. I, 10 novembre 2016, n. 11146 (in *Foro it.*, 2017, III, 33, con nota di PARDOLESI), secondo cui *"posto che, laddove il provvedimento adottato dalle autorità sportive incida su situazioni giuridiche subiettive rilevanti per l'ordinamento statale, preclusa la tutela caducatoria, è dato proporre domanda risarcitoria al giudice amministrativo, il quale può a tal fine dichiarare incidenter tantum l'illegittimità dell'atto contestato, la Federazione ginnastica d'Italia e il Coni, che abbiano disposto, tramite i propri organi giustiziali, l'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico di un affiliato per aver adito il giudice amministrativo al fine di far valere istanze non accolte in sede di giustizia sportiva, vanno condannati, in relazione alle rispettive condotte colpose, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all'illecito"*;
- j3) T.a.r. per il Lazio, sez. I, 6 settembre 2016, n. 9563 (in *Foro it.*, 2016, III, 559), secondo cui *"è infondata la domanda risarcitoria, proposta nei confronti della Federazione italiana giuoco calcio da una società sportiva che lamenti il danno derivante dal provvedimento con cui il commissario straordinario della convenuta aveva assegnato ad altra squadra lo scudetto revocato all'attrice, ove risultino inconfigurabili gli elementi dell'illecito per essere già intervenuto un accertamento inoppugnabile, in ordine alla legittimità del predetto provvedimento"*;
- j4) T.a.r. per il Lazio, sez. III, 9 marzo 2016, n. 3055 (in *Foro it.*, 2016, III, 289 con nota di PARDOLESI), secondo cui *"La domanda di risarcimento dei danni ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo che può incidentalmente pronunciarsi sui provvedimenti di giustizia sportiva a tali fini, senza annullarli ma dichiarandone l'illegittimità incidenter tantum ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. a), n. 1), e lett. z), c.p.a. alla stessa stregua di quanto può fare il giudice ordinario nei confronti dei provvedimenti amministrativi ai sensi degli artt. 4 e 5, della L.A.C., regolatori del rapporto tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria. È illegittima la decisione degli organi di giustizia sportiva federale - che sanzioni un'atleta con la sospensione dall'attività sportiva - qualora non siano rispettati, nel corso del*

processo sportivo stesso, i principi fondamentali di diritto processuale in tema di acquisizione di prove. La federazione di appartenenza deve, dunque, risarcire l'atleta di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, compresi i danni da perdita di chance e di immagine - dalla stessa subito a causa della sentenza illegittima";

- j5) Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 1602 (in *Foro amm.*, 2015, 745), secondo cui *"L'obiettivo perseguito dall'art. 19 dello statuto - regolamento della Lega calcio, nella parte in cui prevede che le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega serie A sono in parte attribuite alle società che retrocedono in serie B, ma con esclusione delle società la cui retrocessione è conseguente all'applicazione di sanzioni, è incrementare le risorse delle società sportive che, retrocedendo dal campionato di serie A a quello di serie B, subiscono presumibilmente una riduzione dei ricavi (con frequente mantenimento dei compensi dei calciatori, che rimangono ragguagliati alla partecipazione alla massima serie); in coerenza con tale obiettivo, l'erogazione del contributo è subordinato all'effettiva partecipazione al campionato di serie B, tanto che la sua entità complessiva è distribuita nell'arco di due anni e in misura decrescente proprio perché gli ipotizzabili squilibri di bilancio sono più impellenti nel primo anno successivo alla retrocessione dovendosi presumere che, in virtù di una oculata gestione, con il passare del tempo siano adottate efficaci misure organizzative";*
- j6) Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6244 (in *Foro amm.*, 2014, 3103), secondo cui *"è inammissibile l'accesso diretto alla giurisdizione amministrativa senza il previo esaurimento dei rimedi giustiziali sportivi";*
- j7) Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2012, n. 15934 (in *Foro it.*, 2013, I, 2941, con nota di PALMIERI, in *Giust. civ.* 2013, 9, I, 1811 con nota di VIDIRI), secondo cui *"il contratto di mandato tra un procuratore sportivo e un calciatore professionista, configurandosi come contratto misto normativo, è disciplinato dalle norme codicistiche sul mandato, integrate dalle disposizioni del regolamento della Federazione italiana gioco calcio, la cui inosservanza determina la invalidità del contratto, in quanto incide sulla stessa funzionalità del negozio, rendendone illecita la causa per violazione dell'ordine pubblico sportivo";*
- j8) Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2012, n. 3252 (in *Foro it.*, 2012, I, 2408), secondo cui *"rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. la domanda con cui si chiede il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla Figc per aver privato una società calcistica della possibilità di disputare il campionato di una serie superiore, indipendentemente dal fatto che l'azione risarcitoria sia stata promossa da soggetti affiliati, o non, alla Figc";*

- j9) Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302 (in *Foro it.*, 2012, III, 213), secondo cui *“Il termine per impugnare le disposizioni del regolamento dei tecnici emanato dalla Federazione italiana tennis, che sono dotate di immediata portata precettiva, precludendo la possibilità di insegnare nei circoli, decorre, per un ex tecnico federale che non sia più affiliato all’ordinamento sportivo, dal momento delle dimissioni da tesserato, allorquando le predette disposizioni si rivelano idonee a determinare una lesione attuale dei suoi interessi (nella specie, è stata dichiarata la tardività del ricorso di primo grado, nella parte in cui contestava le disposizioni regolamentari). Inoltre, statuisce che “non appartiene alla cognizione del giudice amministrativo l’impugnazione delle sanzioni disciplinari inflitte dalla Corte federale della Federazione italiana tennis a un soggetto che, all’epoca dei fatti contestati e all’inizio del procedimento disciplinare, ricopriva la carica di tecnico federale, a nulla rilevando che al momento della decisione il ricorrente non era più affiliato all’ordinamento sportivo”;*
- j10) Cass. civ., sez. I, 1 dicembre 2010, n. 24391 (in *Foro it.*, 2011, I, 2121 con nota di SIMONETTI), secondo cui *“L’ordinamento sportivo detta una disciplina di carattere particolare e non generale, applicabile solo ai soggetti che ne fanno parte, onde nessun effetto invalidante si determina per effetto del mancato rispetto delle disposizioni dell’ordinamento sportivo cui è sottoposto solo uno dei contraenti, non potendo quello estendere i suoi effetti al di fuori dell’ambito circoscritto, anche di carattere soggettivo, in cui opera. Di conseguenza, in ipotesi di conclusione di un contratto di apertura di credito in conto corrente fra una società sportiva ed una banca, senza l’approvazione, prevista dall’art. 12 l. 23 marzo 1981 n. 91, della federazione sportiva nazionale cui la prima è affiliata, il contratto è valido ed efficace, sebbene la mancata richiesta dell’approvazione sia suscettibile di un provvedimento sanzionatorio verso la società, ai sensi dell’art. 13 della legge stessa”;*
- j11) Cass. civ., sez. un., 22 novembre 2010, n. 23598 (in *Foro it.*, 2011, I, 2602 con nota di PALMIERI), secondo cui *“ Rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia promossa nei confronti della Federazione italiana giuoco calcio e della commissione di vigilanza delle società calcistiche, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’asserita illegittima ammissione di una squadra al campionato di serie A, che aveva impedito il ripescaggio di altra squadra, retrocessa in serie B alla fine della precedente stagione sportiva”;*
- j12) Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 268 (in *Guida al diritto*, 2007, 9, 90 con nota di PONTE), secondo cui *“il provvedimento di affiliazione delle società sportive va inquadrato nell’ambito delle “ammissioni” amministrative, in quanto determina l’acquisizione di uno stato, appunto quello di soggetto dell’ordinamento sportivo, che postula il potere delle Federazioni di inserire i sodalizi sportivi nelle*

proprie organizzazioni. Si tratta, quindi, di un provvedimento adottato dalla Federazione nell'esplicazione di un potere pubblicistico, di fronte al quale sono configurabili interessi legittimi giurisdizionalmente tutelabili davanti al giudice amministrativo, per la loro incidenza sullo stato di associato e sulle facoltà ad esso connesse. Di tale natura partecipa anche la revoca dell'affiliazione, che si concreta nell'espulsione delle società affiliate dall'ordinamento sportivo, quando si verificano circostanze che ne rendano la sopravvivenza inconciliabile con le finalità dell'ordinamento sportivo”;

k) con riferimento all'autonomia dell'ordinamento sportivo e al rapporto tra ricorso a forme di giustizia arbitrale e diniego di giustizia si veda Cass. civ., sez. un., 13 dicembre 2018, n. 32358 (in *Foro it.*, 2019, I, 134 con nota di PALMIERI), secondo cui, tra l'altro:

k1) il ricorso a forme di giustizia arbitrale non costituisce un diniego di giustizia rilevante ai fini dell'art. 6 della CEDU, quale norma interposta all'art. 24 Cost., in quanto non ostacola il diritto di accesso al giudice, purché il rimedio sia effettivo e non illusorio;

k2) *“sussiste il difetto assoluto di giurisdizione, senza che si possa configurare un diniego di giustizia rilevante ai sensi dell'art. 6 Cedu e dell'art. 24 Cost., rispetto all'impugnazione, proposta da una società sportiva, del lodo emesso dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in una vertenza concernente l'attribuzione e la revoca in autotutela, da parte degli organi della Federazione italiana giuoco calcio, del titolo di campione d'Italia, in conseguenza dell'applicazione di regole tecniche e di disposizioni disciplinari irrilevanti per l'ordinamento statale”*. La pronuncia in esame affronta la vicenda dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia per la stagione calcistica 2005/2006, in relazione alla quale, in seguito alla vicenda c.d. calciopoli, il citato titolo fu revocato alla Juventus per essere attribuito all'Internazionale. La società sportiva si rivolse al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport che, con lodo del 15 novembre 2011, si dichiarò incompetente, in quanto la controversia verteva su posizioni giuridiche indisponibili, non appartenenti alla sua cognizione secondo le norme statutarie che disciplinavano il funzionamento dell'organo. La società sportiva ha quindi impugnato il lodo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. La Corte d'Appello adita ha escluso di poter intervenire in materie riservate all'ordinamento sportivo. La Corte di cassazione ribadisce che si versa in ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, posto che la questione sollevata riguarda norme tecniche e di rilievo disciplinare, tanto più che anche il diniego di revoca in autotutela del titolo contestato costituisce l'esercizio postumo di un potere di natura disciplinare. Il collegio ha quindi

escluso che il fatto di confinare la cognizione del giudice statale alla sola tutela per equivalente arrechi un *vulnus* all'art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la giurisprudenza della Corte Edu riconosce l'ammissibilità di limitazioni al diritto di accesso ai tribunali dello Stato, sempre che esse non pregiudichino la sostanza del diritto e tendano ad uno scopo legittimo e siano proporzionate allo scopo perseguito;

- l) in dottrina, nell'ambito di una vasta letteratura, v., con particolare riferimento ai nuovi assetti della giustizia sportiva, alla tutela nei confronti delle sanzioni sportive ed ai diritti economici degli sportivi: M.P. PIGNALOSA, *Ordinamento sportivo e fonti private*, in *Jus civile*, 2017, n. 6; S. FILUCCHI, *Il riparto di giurisdizione in materia di sanzioni disciplinari sportive*, in *Dir. e processo amm.*, 2015, 107; A.G. BASILICO, *La riforma della giustizia sportiva*, in *Giornale dir. amm.*, 2014, 64; M. SERIO, *Genesi e conseguenze del nuovo sistema di giustizia sportiva: alcune considerazioni preliminari*, in *Rass. dir. economia sport*, 2014, 350; A. CERBARA, *Agente di calciatori, libertà economiche, clausola compromissoria e poteri regolamentari della Figc*, in *Rass. dir. economia sport*, 2012, 460; in argomento, v. anche M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, 2° ed., Torino, 2012, 130 ss.; M. SANINO-F. VERDE, *Il diritto sportivo*, 3° ed., Padova, 2011, 106 ss.; F.G. SCOCA, *I mezzi di tutela giurisdizionale sono soggetti alla discrezionalità del legislatore*, in *Corriere giur.*, 2011, 1548; F. PAVONI, *La Corte costituzionale esclude il giudizio di annullamento sulle sanzioni disciplinari sportive*, in *Resp. civ.*, 2011, 2003; F. BLANDO, *Sanzioni sportive, sindacato giurisdizionale, responsabilità risarcitoria*, in *Danno e resp.*, 2011, 919; L. CARBONE, *L'attività degli agenti di calciatori*, in *Toga picena*, 2008, fasc. 2, 5; L. DI NELLA, *Potere regolamentare della Fifa e attività degli agenti di calciatori*, in *Rass. dir. economia sport*, 2008. Sul riparto di giurisdizione introdotto in materia di giustizia sportiva dall'art. 2 d.l. n. 220 del 19 agosto 2003, v. V. POLI, in CARINGELLA – DE NICTOLIS – GAROFOLI – POLI, *Il riparto di giurisdizione*, Milano, 2008, II ed., 993 ss.;
- m) la l. 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - Suppl. Ordinario n. 62, oggetto della News normativa US, n. 12 del 17 gennaio 2019, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), all'art. 1, commi 647-650, ha dedicato quattro commi al tema della giustizia sportiva, riproponendo in parte le modifiche contenute nell'art. 1, del d.l. 5 ottobre 2018, n. 115, recante "Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 6 ottobre

2018 ed entrato in vigore il 7 ottobre 2018, ma non convertito in legge, su cui si veda la News normativa US del 15 ottobre 2018 ai cui approfondimenti si rinvia).

Ha, tra l'altro, previsto:

- m1) al comma 647 una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva e di competenza funzionale inderogabile del T.a.r. del Lazio, con sede in Roma, relativa alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Sono state previste nella medesima disposizione dei limiti alla competenza degli organi di giustizia sportiva con riferimento alle controversie aventi il medesimo oggetto;
- m2) al comma 648, una disposizione transitoria con cui è stato tra l'altro disposto che il Coni e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dai commi da 647 a 649 della medesima legge e che le controversie in materia di ammissione ed esclusione dalle competizioni possono essere riproposte dinanzi al T.a.r. nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge;
- m3) al comma 649, con riferimento alle medesime controversie in tema di ammissione ed esclusione, l'applicazione del rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a., l'inserimento delle lettere *z-septies* all'articolo 133, comma 1, in tema di giurisdizione esclusiva, e *q-quinquies* all'art. 135, comma 1, in tema di competenza funzionale inderogabile del Tar del Lazio, sede di Roma.